

Punto 1)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

Con il progetto denominato “ PICCOLE MODIFICHE MIGLIORATIVE DI IMPIANTI E PROCESSI ESISTENTI” l'azienda Teseco SPA sottopone a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/2006 due distinti progetti, una “INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI LAVAGGIO TERRE “ e una “ INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI”, come riportato nel sottotitolo della Relazione Tecnica.

Le presenti osservazioni sono tese ad evidenziare i nuovi impatti che gli impianti proposti introdurrebbero nell'ambiente circostante l'impianto tali da giustificare che si proceda ad una valutazione di impatto ambientale senza entrare nel merito degli impatti medesimi.

Gli scriventi ritengono che le motivazioni riportate dal proponente per dimostrare che gli interventi in progetto costituiscono un miglioramento della prestazione ambientale complessiva del trattamento dei rifiuti già effettuati presso la piattaforma Teseco non siano sufficientemente dimostrati ed eventualmente, solo riferibili alla parte del progetto “integrazione dell'impianto di trattamento biologico” (ovvero la realizzazione dell'evaporatore e del gate dryer) ma non assolutamente alla “integrazione dell'impianto di lavaggio terre” (ovvero la realizzazione dell'essiccatore a tamburo rotante anche chiamata sezione di disidratazione secondaria dei fanghi).

Si fa qui riferimento in particolare, alla motivazione contenuta nella Pagina 6 e 7 dello Studio Preliminare che citiamo: “la proposta progettuale, a cui il presente Studio Preliminare Ambientale si riferisce, è anche conforme a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente, in fase di pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale del progetto generale della piattaforma di trattamento rifiuti di Teseco SpA”; poi prosegue: “ il Ministero proponeva *la presentazione di un progetto di un impianto di finissaggio delle acque trattate, anche al fine di un loro eventuale riutilizzo nel centro per diminuire così i prelievi di acqua dai pozzi*”. Precisiamo che il pezzo in corsivo estratto dal documento del ministero non è né una proposta né una Raccomandazione, ma una Prescrizione del Decreto Ministeriale di pronuncia di compatibilità ambientale (Decreto DEC/MIA/5421 del Ministro dell'Ambiente) del 06/11/2000 che riportiamo nella sua integrità:

- Al fine di ridurre l'incidenza del trasporto di reflui da inviare al trattamento biologico esterno, prima dell'entrata in funzione dell'impianto chimico fisico, il proponente dovrà presentare alla Regione un progetto di fattibilità relativo ad un impianto di finissaggio delle acque trattate, anche al fine di un loro eventuale riutilizzo nel centro per diminuire così i prelievi di acqua dai pozzi interni (23.000 mc anno). Qualora non fosse possibile trattare in loco le acque provenienti dall'impianto chimico fisico, la capacità di tale impianto dovrà essere ridotta del 50%.

Pertanto:

- a) l'impianto di finissaggio veniva prescritto dal Ministero dell'Ambiente per il solo trattamento chimico fisico delle acque e non per l'impianto di lavaggio terre contaminate che non era oggetto della Valutazione di Impatto ambientale presentata all'epoca, ma oggetto di successiva autorizzazione
- b) La mancata realizzazione della sezione di finissaggio dovrebbe aver dimezzato la

potenzialità dell'impianto chimico fisico, pertanto la sua realizzazione a 12 anni di distanza presuppone la possibilità per il proponente di raddoppiare i rifiuti trattati nell'impianto chimico fisico e pertanto un aumento della pressione ambientale sul territorio (vedi osservazione 1). Viceversa, se l'impianto di finissaggio autorizzato a suo tempo fosse altro, cadrebbe ogni motivazione in questo senso, in quanto già soddisfatte le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente.

- c) Per quanto riportato nel bilancio di pag. 56 dello Studio preliminare non è chiaro se la parte più rilevante delle acque recuperate (21.000 mc/anno provenienti dall'evaporizzatore) venga realmente riutilizzata nell'impianto, sembrerebbe piuttosto che venga scaricata nel corpo idrico, in ogni caso non viene precisata la frazione riutilizzata; secondo quanto riportato dal Ministero dell'Ambiente nel 2000 il prelievo dai pozzi ammonterebbe a 23.000 mc/anno nell'ipotesi della realizzazione dell'intera capacità dell'impianto, quindi 11.500 mc/anno nella previsione di capacità ridotta al 50% ; si nota quindi che all'eventuale risparmio di risorsa idrica stimato dovrebbe essere sottratto quello dovuto al raddoppio della potenzialità; per quanto riguarda invece l'integrazione dell'impianto di lavaggio terre nella DD 2386 della Provincia di Pisa del 12.05.2005 di autorizzazione non vengono precisate le quantità totali di acqua emunta dai pozzi; né nello studio preliminare né nella relazione tecnica viene precisata la quantità complessiva di acqua utilizzata allo stato attuale nei due impianti; non viene presentato un bilancio delle acque presenti nelle matrici in ingresso, prelevate da qualsiasi sorgente e di quelle scaricate nel corpo idrico; tale dato risulta invece indispensabile per valutare l'ordine di grandezza del miglioramento dovuto agli interventi.

Le deduzioni riportate ai precedenti punti a, b e c rendono assai debole e discutibile la giustificazione in termini di miglioramento delle prestazioni ambientali costituite dal risparmio di risorsa idrica per entrambi gli interventi proposti, mentre quelle di cui al punto 3), osservazione n. 2) lettere b) e c) rendono inaccettabile la motivazione se riferita alla sola integrazione dell'impianto di lavaggio terre.

Per quanto riguarda la motivazione a supporto del miglioramento relativa alla diminuzione dei rifiuti in uscita, anch'essa non pare sufficientemente motivata.

Infatti sicuramente vi potrà essere un ritorno economico per l'Azienda per i minori volumi movimentati ed una diminuzione dell'impatto relativo ai trasporti (inconveniente che presenta però, varie soluzioni di cui alcune suggerite dallo stesso Ministero dell'Ambiente che nella VIA andrebbero valutate), ma non pare veritiera la diminuzione dichiarata dei rifiuti in uscita in quanto i flussi trattati vengono genericamente indicati come destinati allo smaltimento/recupero e quindi senza precisare quanto sia il rifiuto e quanta la materia prima seconda che si ottiene attualmente dai trattamenti effettuati; per quanto riguarda in particolare l'impianto di lavaggio terre sembrerebbe che alla fine dei trattamenti di lavaggio delle terre si ottenga un recupero e quindi i prodotti, i ciotoli, le ghiaie e le sabbie, incluso il filtropressato (anche in base alle ultime modifiche introdotte dal D.Lgs. 152/06 che consentono sempre più margini per il riconoscimento dei sottoprodotti come materia prima seconda) siano da considerarsi materia prima seconda e non rifiuto.

Punto 2)

OSSERVAZIONE N. 1 – Potenzialità dell'integrazione all'impianto di trattamento biologico.

In relazione a quanto riportato nel punto 1) del presente documento relativamente alle Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente del 2000 l'integrazione dell'impianto di trattamento biologico di rifiuti liquidi, nell'ipotesi in cui il progetto in oggetto costituisse di fatto la realizzazione del progetto di finissaggio delle acque derivanti dall'impianto chimico fisico e/o biologico (depuratore) richiesto a suo tempo, poiché ciò comporterebbe la possibilità del raddoppio delle quantità di reflui trattati presso l'impianto chimico fisico, si avrebbe un' aumentata pressione sull'ambiente tale da giustificare la valutazione dell'impatto ambientale.

Punto 3)

OSSERVAZIONE N. 2 – Potenzialità dell'essiccatore fanghi non pericolosi derivanti dall'impianto di lavaggio terre

La DD 2386 della Provincia di Pisa del 12.05.2005 autorizza l'impianto di lavaggio terreni di potenzialità di 20.000 t/anno nel caso di terreni con alto contenuto di frazione fine e di 40.000 t/anno nel caso di terreni con basso contenuto di frazione fine.

Secondo quanto riportato nel progetto presentato il filtropressato proveniente dal lavaggio terre ammonterebbe a 20.000 t/anno costituendo il 50 % delle terre sottoposte a lavaggi.

A tale proposito si osserva che:

- a) La percentuale del 50 % di granulometria inferiore ai 63 μm (filtropressato) nella composizione delle terre appare una quantità abnorme. Si consideri che nella determina sopra citata tale flusso non viene nemmeno citato enumerando tra i prodotti in uscita dall'impianto di lavaggio solo ciotoli, ghiaia e sabbia di granulometria fino a 60 μm
- b) Qualora il contenuto di fini ammontasse realmente al 50% non potrebbe che trattarsi di una terra ad alto contenuto di fini e pertanto ne sarebbe autorizzato il trattamento per 20.000 t/anno e quindi il 50 % ammonterebbe a 10.000 t/anno e non a 20.000 t/anno come da progetto presentato
- c) Viene dichiarata una umidità del filtropressato del 30 %. In realtà non risulta agli scriventi che alcuna filtropressa abbia rendimenti di disidratazione talmente bassi : mediamente l'umidità di un filtropressato si aggira intorno al 18 %, riuscendo a raggiungere anche il 15 % a seconda della qualità delle terre. Per raggiungere un 2% di umidità si tratterebbe pertanto di rimuovere un 16 % di acqua (cioè 1600 t/anno se riferite a 10.000 t/anno di filtropressato) e non un 28 % (cioè 5700 t/anno riferite a 20.000 t/anno di filtropressato) ; il bilancio delle acque utilizzate e di quelle recuperate andrebbe quindi in pareggio (cfr schema di flusso pag. 56 Studio preliminare)
- d) A fronte di una potenzialità dell'impianto di essiccazione dichiarata di 8 t/h viene dichiarato un utilizzo limitato a 10 ore al giorno ed a 250 giorni anno (pari a 20.000 t/anno)

Poiché probabilmente la potenzialità di trattamento di cui al punto d) sarebbe ancora

maggiore partendo da livelli di umidità inferiori come esposto al punto c, unendo ciò a quanto esposto ai punti a) e b), se ne ricava che l'impianto di essiccazione del filtropressato del lavaggio terre è molto sovradimensionato rispetto alle terre autorizzate al trattamento.

Si paventa quindi il rischio che l'impianto di essiccazione sia stato progettato per trattare quantità di terre superiori a quelle che attualmente vengono trattate nella sezione di lavaggio.

Ciò ovviamente comporterebbe una pressione maggiore sull'ambiente presupponendo la necessità della valutazione di impatto ambientale.

D'altra parte, come già esposto, mentre non si intravede nella modifica alcun miglioramento sulla prestazione ambientale dell'intero trattamento di lavaggio terre, non se ne comprende nemmeno la motivazione economica in quanto, comunque, il filler che se ne ricaverebbe ha uno scarso valore economico; peraltro non si comprende come sia possibile affermare le proprietà bentonitiche del filtropressato che ne aumenterebbe il valore commerciale, visto che la Teseco non esercita la coltivazione di un giacimento specifico, ma tratta terre contaminate, che possono avere le più diverse origini.

L'impianto potrebbe avere un senso economico solo se riferito a quantità molto maggiori di terre contaminate di quelle previste nella determina 2386/2005 perchè si presenterebbe il problema di stoccare grandi quantità di filtropressato (quantità che, come già esposto, secondo gli scriventi non sarebbero compatibili con le quantità di terre trattate secondo la determina del 2005).

Punto 4)

OSSERVAZIONE N. 3 – Impatto del progetto sulla qualità dell'aria

La qualità dell'aria è un valore fondamentale per l'ambiente e la salute umana.

Esistono ormai studi consolidati che associano anche piccole variazioni della qualità dell'aria (per esempio all'aumento di pochi $\mu\text{g}/\text{mc}$ di PM_{10} e $\text{PM}_{2,5}$) ad un aumento significativo dei ricoveri per patologie respiratorie e ad un aumento della mortalità in generale.

Gli studi hanno anche preso in esame i costi sostenuti dalla comunità per erogare le cure per patologie che derivano in maniera più o meno diretta dall'inquinamento dell'aria evidenziandone quindi anche le ripercussioni sociali negative.

Per questo la legislazione europea impone il risanamento della qualità dell'aria nelle zone a forte pressione antropica.

Purtroppo la città di Pisa presenta da anni una situazione critica, registrandosi in diverse occasioni il superamento del numero di 35 superamenti all'anno del valore limite medio giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{mc}$ per quanto riguarda le PM_{10} .

Nella Tabella 1 sono riportati i dati di inquinamento da particolato (PM_{10} e 2.5) relativi agli anni 2008-2011 nelle centraline di Pisa estratti dai rapporti annuali ARPAT e dai bollettini regionali quotidiani di qualità dell'aria per quanto riguarda il 2011. Purtroppo dall'analisi di questi dati non si nota alcuna tendenza al miglioramento della qualità dell'aria a Pisa negli ultimi 4 anni.

Si notano invece nelle ultime colonne a destra i superamenti del numero di 35 superamenti annui nella centralina di Oratoio del 2008 e del 2009 e l'eclatante

superamento del 2011 relativo alla centralina di via del Borghetto. Purtroppo i dati del 2011 della centralina di Oratoio non sono disponibili in quanto questa centralina è stata dismessa a febbraio 2011; tuttavia dal confronto tra le medie annuali delle centraline di Oratoio e di via del Borghetto è possibile notare che tali medie per la zona di Oratoio sopra a quelle di via del Borghetto di circa 3 unità e ciò nonostante che la centralina di via del Borghetto sia in zona di traffico e quella di Oratoio sia invece periferico-industriale. Si può quindi dedurre che anche la centralina di Oratoio, se non fosse stata smantellata, avrebbe registrato il superamento dei 35 giorni.

E' singolare che nello Studio preliminare il proponente riporta solo i dati relativi all'anno 2010 che risultano i migliori nell'arco dei 4 anni presi da noi a riferimento.

Tabella 1

STAZIONE	media annuale	media annuale	media annuale	media annuale	numero superamenti			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
VIA DEL BORGHETTO PM10	31 µg/m ³	33 µg/m ³	29 µg/m ³	30 µg/m ^{3**}	29	32	31	44
PASSI PM10	-	-	25 µg/m ³	26 µg/m ^{3**}	-	-	13	26
PASSI PM2.5	-	-	16 µg/m ³	19 µg/m ^{3**}				
ORATOIO PM10	34 µg/m ³	36 µg/m ³	32 µg/m ³	-	40	45	29	-

**** Elaborazione del Comitato Non Bruciamoci Pisa al 31/12/2011**

Questa realtà, che sembra sfuggire al proponente, non è certo sconosciuta agli organi preposti al controllo.

In particolare alla Az. USL 5 che proprio in occasione di un altro procedimento autorizzativo per un progetto di impianto a biomasse presentato dalla stessa Teseco nel 2010 si esprime così nella conferenza dei servizi del 30.03.2010: **“Visto tale quadro “ante operam” è evidente che la capacità di carico dell'area, cioè la capacità delle matrici ambientali e in particolare dell'aria di sostenere l'impatto provocato da una nuova sorgente emissiva di particolato , deve essere ritenuta nulla”** (si allega il parere completo della AUSL 5).

Con la realizzazione dell'essiccatore per il filtropressato derivante dall'impianto lavaggio terre si avrebbe una nuova sorgente emissiva rilevante, la cui entità dichiarata, di 8000 Nmc/h, corrisponde a circa un quarto dell'emissione dell'inceneritore di RSU di Ospedaletto.

Ai fini dell'assoggettabilità a VIA, ovviamente, la nuova emissione va considerata indipendentemente dall'applicazione o meno delle BAT sulla sezione di trattamento dei fumi, in quanto tale applicazione è comunque necessariamente prevista dal D.Lgs. 152/06.

Se fosse sufficiente applicare le BAT per evitare la VIA, non vi sarebbe più bisogno di procedere alle Valutazioni di impatto.

In quest'ambito, pertanto gli scriventi non entrano nel merito dell'effettiva applicazione o meno delle BAT sulla sezione di trattamento fumi, riservandosi osservazioni su tale

argomento in sede di VIA.

Bisogna inoltre considerare le nuove sorgenti di emissione costituite dalle caldaie a servizio dei due impianti, che, diversamente da quanto dichiarato dal proponente, non possono ritenersi irrilevanti ai sensi di legge.

Infatti, al punto 3.10 dello Studio preliminare, il proponente giustifica la non rilevanza della caldaia a servizio dell'evaporatore citando l'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e l'Allegato IV parte quinta che stabilisce la non rilevanza delle emissioni dovute a impianti termici alimentati a metano di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, infatti tale caldaia sarebbe di potenza di 2,6 MW; ma poiché anche la caldaia dell'essiccatore ha una potenza analoga la somma delle due nuove emissioni (senza contare quella del gate dryer) è assai superiore di 3 MW.

In conclusione, ricorrono le condizioni di cui all'allegato V, parte seconda del D.lgs. 152/06 in particolare per quanto riguarda questa osservazione, in relazione alla "capacità di carico dell'ambiente naturale" relativamente alle lettere f) e g); si ricorda infatti che le emissioni di cui sopra insistono su una zona ad alta densità abitativa: S.Ermete, Putignano, Oratoio, Riglione ecc. e la zona di Ospedaletto nelle immediate vicinanze dell'impianto Teseco viene "abitata" durante le otto ore lavorative da migliaia di lavoratori.

Allegati:

- 1. Fotocopia documenti di identità dei firmatari**
- 2. Parere scritto della Az. USL5 di Pisa allegata alla Conferenza dei servizi del 30.03.2010**

Per il Comitato *NonBruciamociPisa*

Antonella De Pasquale

Carlo Iozzi